



# **COMUNE DI LARCIANO**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Adottato con deliberazione del C.C. n.33 del 26/04/2004  
Approvato con deliberazione del C.C. n.10 del 12/02/2005

# Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica



## Comune di Larciano

### **Titolo I: disposizioni generali**

- art. 1: campo di applicazione
- art. 2: classificazione acustica e limiti di rumore
- art. 3: aree di pertinenza stradali
- art. 4: piani aziendali di risanamento acustico
- art. 5: valutazione di impatto acustico
- art. 6: valutazione previsionale di clima acustico

### **Titolo II: attività rumorose temporanee**

- art. 7: definizioni e deroghe

*sezione I: procedura semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura*

- art. 8: impianti ed attrezzature
- art. 9: periodo di attività
- art. 10: limiti massimi di rumorosità
- art. 11: documentazione da presentare
- art. 12: emergenze

*sezione II: procedura semplificata per attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto*

- art. 13: periodo di attività
- art. 14: limiti massimi di rumorosità
- art. 15: documentazione da presentare

*sezione III: procedura semplificata per attività temporanee e manifestazioni che si svolgono fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto*

- art. 16: periodo di attività
- art. 17: limiti massimi di rumorosità
- art. 18: documentazione da presentare

*sezione IV: attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti*

- art. 19: documentazione da presentare
- art. 20: modalità per il rilascio delle autorizzazioni

### **Titolo III: sistema sanzionatorio e disposizioni finali**

- art. 21: sanzioni
- art. 22: sospensione revoca autorizzazioni

### **ALLEGATI**

Allegato 1: cantieri edili

Allegato 2: cantieri stradali

Allegato 3: cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Allegato 4: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

Allegato 5: comunicazione di attività rumorosa temporanea

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Il presente regolamento si attua in via provvisoria in attesa che, a seguito di indagini più approfondite, emergano maggiori elementi conoscitivi soprattutto per quanto attiene le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali delle attività temporanee di cui alla L.R. n°89/98, art.2, comma2, lettera C.

### ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal Decreto 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, di seguito riportate.

Classi di suddivisione del territorio comunale	
classe	descrizione
<b>I</b>	aree particolarmente protette, per le quali la quiete costituisce un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione e/o conservazione.
<b>II</b>	aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza <sup>1</sup> di attività industriali e artigianali; aree di interposizione tra zone di classe I e III.
<b>III</b>	aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali <sup>2</sup> e con assenza di attività industriali; aree rurali coltivate.
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e con limitata presenza di piccole industrie <sup>3</sup> ; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e aeroportuali.
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<sup>1</sup> con riferimento alla metodologia adottata, si considerano <i>assenti</i> le attività che, nell'unità base di riferimento territoriale, comportano una densità < 3 attività/km <sup>2</sup> .	
<sup>2</sup> in base alla vigente legislazione si definiscono artigiane le imprese che non lavorando in serie hanno un massimo di 18 dipendenti e 9 apprendisti, oppure che lavorando in serie hanno fino a 9 dipendenti e 5 apprendisti; le imprese edili fino a 10 dipendenti e 5 apprendisti e le imprese di trasporto fino a 8 dipendenti.	
<sup>3</sup> è definita piccola l'industria con un numero di addetti ≥ 9 e < 50, media fino a 250 addetti e grande con oltre 250 addetti (v. D.M. 18.9.97 <i>Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese</i> ).	

Alle classi suddette sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, le cui definizioni, date dall'art. 2 della Legge 447/95, sono di seguito riportate.

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;  
i valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite sono distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

<b>Valori limite assoluti di immissione (dBA)</b>		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60

<b>Valori limite di emissione (dBA)</b>		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55

<b>Valori di qualità (dBA)</b>		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57

I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, se riferiti ad un'ora.

Sono invece uguali ai valori limite di immissione se relativi ai tempi di riferimento. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;

- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in base all'art. 4 del DPCM 14.11.97:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### ART. 3 AREE DI PERTINENZA STRADALI

#### 1. Aree di pertinenza stradale

Al momento non è stato emanato il D.P.R. recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico stradale.

L'individuazione in termini di legge delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ed i relativi limiti di emissione ed immissione al momento non è quindi possibile.

Nell'ambito della predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Larciano sono comunque state definite le aree di pertinenza di alcune strade, in analogia a quanto disposto per il traffico ferroviario. Le fasce in questione sono graficamente rappresentate nella Tav. 5.5.2.1 del PCCA.

In particolare, per le strade classificate ai fini acustici (da A ad D), a partire dal bordo della carreggiata e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di (v. Tab.3.1):

- metri 100 al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada sia per le infrastrutture esistenti (o loro varianti), che quelle di nuova realizzazione in affiancamento o no a infrastrutture esistenti;
- metri 60 in tutti gli altri casi.

<b>Tabella 3.1- Classificazione infrastrutture esistenti e livelli di immissione</b>						
Tipologia infrastruttura	Classe acustica	Intensità del traffico (veicoli/h)	Larghezza della fascia per ambedue i lati dell'infrastruttura (m)	Livelli massimi di immissione nelle fasce		Classe attribuita alla zona a confine <sup>1</sup>
				Periodo di riferimento 6-22	22-6	
extraurbane principali	IV	> 500	100	65	55	IV-III
extraurbane secondarie	IV	50 - 500	100	65	55	IV-III
strade urbane di scorrimento (tangenziali)	IV	50 - 500	60	65	55	IV-III
E-E1-E2 F <sup>2</sup>	IV	50 - 500 < 50	-	-	-	IV/III IV/III/II
<sup>1</sup> nell'ipotesi che siano rispettati i limiti attribuiti alla fascia di pertinenza. <sup>2</sup> prendono la classe della zona di appartenenza.						

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal bordo della nuova carreggiata.

I valori limite stabiliti all'interno della fascia di pertinenza e riferiti al rumore connesso alla infrastruttura stessa sono quelli relativi alla classe IV, come definiti dal DPCM 14.11.97 e riportati all'art. 2 del presente

regolamento. I valori di classe IV sono da conseguire nel lungo periodo nell'ambito delle azioni di risanamento di cui all'art.2 del D.M. 29.11.2000. In particolare, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare e dell'entità del superamento dei limiti, i termini temporali per il conseguimento del risanamento o della riduzione dei livelli sonori saranno specificatamente definiti sulla base dei Piani di Risanamento Acustico inerenti gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture. All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali deve rispettare i valori limite assoluti di immissione definiti dal DPCM 14.11.97, in base al piano comunale di classificazione acustica. In fase di progettazione dell'opera devono essere previsti interventi di tutela per tutti i ricettori all'interno delle fasce di pertinenza. In analogia a quanto stabilito per le ferrovie, per le infrastrutture, esistenti o di nuova realizzazione, nel caso in cui i limiti fissati all'interno delle fasce di pertinenza o quelli di cui all'art.2 del DPCM 14.11.97 validi fuori di tali fasce, non si possano tecnicamente raggiungere, ovvero se da valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti valori limite:

- 35 dB(A)  $L_{eqA}$  notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dB(A)  $L_{eqA}$  notturno per gli altri ricettori;
- 45 dB(A)  $L_{eqA}$  diurno per le scuole.

I valori di cui sopra sono misurati al centro della stanza a finestre chiuse e con microfono ad 1,5 m di altezza dal pavimento.

I valori limite stabiliti all'interno della fascia di pertinenza e riferiti alle sorgenti sonore diverse dalla infrastruttura stradale, considerata la stretta connessione esistente tra infrastruttura e territorio, sono quelli della stessa classe acustica IV.

#### **ART. 4**

#### **PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, per le quali i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

#### **ART. 5**

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

***i richiedenti il rilascio:***

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

## **ART. 6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 .

## **TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **ART. 7 DEFINIZIONI E DEROGHE**

In attesa dell'emanazione di specifico Regolamento, per tutto quanto riguarda il presente Titolo II, si rimanda ai contenuti dell'Allegato 1, parte 3, alla Deliberazione C.R. 22.02.2000 n°77.

In particolare le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, comportanti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai valore limite dettati dal DPCM 14 dicembre 1997, a norma del presente regolamento.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciata su ciascuna zona del territorio comunale.

L'autorizzazione delle deroghe può avvenire secondo una procedura semplificata nei seguenti casi:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui al punto precedente.

Negli altri casi devono essere seguite le indicazioni riportate nel presente regolamento agli art. 16 e 17.

**Sezione I**  
**PROCEDURA SEMPLIFICATA**  
**PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV E V, NON  
IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA**

**ART. 8**  
**IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante, ed in particolare delle residenze. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

**ART. 9**  
**PERIODO DI ATTIVITÀ**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona dovrà svolgersi tra le 8:00 e le 19:00.

La suddetta fascia oraria può essere ridotta a discrezione del Comune in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo) richiesto per la deroga. Per la procedura semplificata la durata dei lavori non può comunque essere superiore a 20 giorni lavorativi. L'attività potrà essere esercitata tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici che dovranno essere evidenziati nella domanda.

**ART. 10**  
**LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ**

Il valore limite massimo di emissione è di 70 dB(A) in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. I limiti di emissione si riferiscono all'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Non si considerano i limiti differenziali.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti.

**ART. 11**  
**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per durate superiori a 5 giorni lavorativi dovrà essere presentata la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona.

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;



4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa .

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **nell'Allegato 3** al presente regolamento.

Per durate inferiori a 5 giorni nelle richieste di concessioni lavori deve essere inserito il testo riportato negli **Allegati 1 e 2** al presente regolamento.

## **ART. 12 EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **Sezione II PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

### **ART. 13 PERIODO DI ATTIVITÀ**

In attesa che sia emanato il Regolamento definitivo, le attività sono consentite in qualunque periodo e per tutti i giorni della settimana, secondo l'orario che dovrà essere concordato con l'Amministrazione, tenuto conto del tipo di manifestazione e del programma della stessa.

### **ART. 14 LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ**

I limiti di emissione sonora sono così specificati:

- esternamente all'area i limiti coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti;
- internamente all'area: in via provvisoria si definisce un limite massimo di 85 dBA.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti. Sono escluse le penalizzazioni contenute nel decreto sopra citato.

### **ART. 15 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **all'Allegato 4** al presente regolamento.

### **Sezione III**

#### **PROCEDURA SEMPLIFICATA**

#### **PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

#### **ART. 16**

#### **PERIODO DI ATTIVITÀ**

Il funzionamento delle sorgenti sonore, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle 24.00, in qualsiasi giorno della settimana.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico .

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

#### **ART. 17**

#### **LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ**

Il limite massimo di emissione da non superare è:

- 70 dB(A) di livello equivalente per il periodo dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB(A) di livello equivalente per il periodo dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Non si considerano i limiti differenziali.

I limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

#### **ART. 18**

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per attività che durano più di 3 giorni dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **all'Allegato 4** al presente regolamento.

### **Sezione IV**

#### **ATTIVITÀ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI**

#### **ART 19**

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 che contenga:

- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

## **ART. 20 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **all'Allegato 5** al presente regolamento.

Il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento agli artt.9, 10, 14, 16 e 17, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L., può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento .

## **TITOLO III SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 21 SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **ART. 22 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

**ALLEGATI**

**al Regolamento di Attuazione  
del  
Piano Comunale di Classificazione Acustica  
Comune di Larciano**

## **ALLEGATO 1**

### **CANTIERI EDILI**

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, nei limiti di rumore indicati all'art. 10 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

## **ALLEGATO 2**

### **CANTIERI STRADALI**

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, entro i limiti di rumore indicati all'art. 10 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

**ALLEGATO 3**  
**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura)**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SINDACO  
DEL COMUNE DI LARCIANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare O altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della.manifestazione/ditta \_\_\_\_\_

(nome ente, ditta) \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**C O M U N I C A**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4**  
**(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SINDACO**  
**DEL COMUNE DI LARCIANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare O altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della manifestazione/ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**C O M U N I C A**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_



## ALLEGATO 5

### COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

#### AL SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della manifestazione/ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

#### C O M U N I C A

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 contenente:
  - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97;
  - 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
  - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
  - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
  - 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_